



**COMUNE DI TOFFIA**

Provincia di Rieti

02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 – P.I. 00109970574

Tel 0765/326032; email: [comuneditoffia@libero.it](mailto:comuneditoffia@libero.it) Pec: [comunicazione@pec.comune.toffia.ri.it](mailto:comunicazione@pec.comune.toffia.ri.it)

---

DELIBERA N. 24 DEL 13.03.2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025-2027 E RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN ECCEDEXZA**

L'anno duemilaventicinque, addì 13 del mese di marzo, alle ore 12,00 e seguenti nella sede comunale sita in via Porta Maggiore n° 9, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

ALL' APPELLO RISULTANO:

<i>Componenti</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
PEZZOTTI DANILO	SINDACO	X	
ROSSETTI VERONICA	Vice-SINDACO	X	
BLASI MAURIZIO	ASSESSORE	X	

Tot. presenti 3 assenti 0

Assiste il Segretario Comunale dott. Adolf Cantafio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dott. Danilo Pezzotti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 89 del D. Lgs. 267/2000 prevede che gli Enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 impone agli organi di vertice delle amministrazioni locali la programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 2 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 33 del D.lgs. 165/2001, in materia di ricognizione delle eccedenze di personale;
- le disposizioni in materia di personale contenute nella legge 30 dicembre 2020 n. 178;
- le disposizioni contenute nella nuova legge di bilancio del 30 dicembre 2024 n. 207;

### **Dato atto che:**

- con il D.M. 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni" viene data attuazione alle disposizioni di cui all'art.33, comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n.58, individuando i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché individuando anche le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- nella G.U. dell'11 settembre 2020 è stata pubblicata la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, emanata il 13 maggio 2020, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

## Visti:

- i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei Comuni;
- l'art. 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015 n 81 e segnatamente l'art. 23 in materia di numero complessivo di assunzioni a tempo determinato;
- l'art. 14-bis del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 ed in particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 14-bis si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del citato decreto;
- l'art. 3 comma 8 della legge 19 giugno 2019 n. 56, che ha previsto, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, che le procedure concorsuali delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e le relative assunzioni possano essere effettuate senza il previo svolgimento della procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.lgs. 165/2001, fino al 31 dicembre 2024;
- l'art. 3 comma 9 lettera b) della legge 19 giugno 2019 n. 56, che ha ridotto da 60 a 45 giorni il termine di cui all'art. 34 bis comma 4 del D.lgs. 165/2001, in materia di cd. mobilità obbligatoria;
- il decreto del 08.05.2018 con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che ha definito, ai sensi dell'art.6-ter comma 1 del D. Lgs. 165/2001, le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"*;
- l'art. 57 comma 3 septies del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, in base al quale a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni previste da apposta normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1bis e 2 dell'art. 33 del decreto legge n. 34/2019, per il periodo in cui è garantito detto finanziamento; ove il finanziamento sia parziale, ai fini del valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente;
- l'art. 3 comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro dell'Interno 21 ottobre 2020, che così recita: *"Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa"*;
- l'art. 33 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- l'art. 9 comma 1 *quinquies* del D.L. 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, e s.m.i., a norma del quale non si potrà procedere ad alcuna assunzione di personale laddove siano scaduti i termini di legge fissati per l'approvazione, in sede consiliare, del bilancio di previsione finanziario e del rendiconto di gestione, ed altresì laddove non sia stato effettuato l'invio alla BDAP dei dati concernenti detti strumenti di programmazione, fatte salve le eccezioni previste dall'ultimo periodo (che è stato modificato dall'art. 14 ter comma 1 del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022, convertito con

modificazioni dalla legge n. 6 del 13 gennaio 2023), che qui si riporta: “*Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.(Il divieto di cui al presente comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162*”;

- il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80 (in Gazzetta Ufficiale - generale - n. 136 del 9 giugno 2021), nel testo modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.», il cui articolo 3 bis comma 1 così recita: 1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie, compresa la dirigenza”, ed il cui articolo 6 comma 7 (modificato dall'art. 10 comma 11 bis del decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14) recita: “In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160”;
- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, dettante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”.

Visto il vigente CCNL 2091-2021, siglato il 16 novembre 2022, il cui art. 60 così recita:

#### **“Contratto di lavoro a tempo determinato**

1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia

2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza

di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali

3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell'assunzione.

4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono:  
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti

b) particolari necessità di enti di nuova istituzione

c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;

d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali

e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;

f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;

g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;

h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione”;

**Richiamati** infine, in tema di assunzioni mediante utilizzazione di graduatorie vigenti di altri enti:

- l'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n. 350 del 2003, che dispone: “In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;

-il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, che ha introdotto, all'art. 4, una serie di disposizioni volte a consentire alle pubbliche amministrazioni di sottoscrivere contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. In particolare, il medesimo articolo ha modificato l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendo l'ultimo periodo, ancora in vigore, che dispone: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione

dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato"; ha poi previsto, al comma 3, che "per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell' articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate ...";

-l'art. 3, comma 5-ter, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114 del 2014, secondo cui i principi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, si applicano alle amministrazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 3 ovvero alle regioni e agli enti sottoposti al patto di stabilità interno;

- l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 afferma che "È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato";

-l'art. 17, comma 1-bis, del D. L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020 (c.d. Milleproroghe, il quale ha previsto che "Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

**Dato atto** che con le predette modifiche la dotazione organica non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti) ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte; in particolare, il citato D.M. 8 maggio 2018 prevede al punto 2.1. che "partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche";

**Considerato** altresì che in base al punto 2 del citato DM 8 maggio 2018 "l'eventuale modifica in corso di anno del PTEP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. Resta ferma la necessità del rispetto delle procedure e dei criteri previsti, nonché delle presenti linee di indirizzo";

**Vista**, inoltre, la deliberazione, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, resa nella seduta del 30 gennaio 2020, con la quale è stata fissata, come data di entrata in vigore del D.M. 17 marzo 2020, il 20 aprile 2020;

**Dato atto** che, in base a quanto disposto dall'art. 7 comma 1 del citato D.M. 17 marzo 2020 "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557 quater e 562 della legge 27 dicembre 2006";

**Viste:**

- la pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 164 del 2 dicembre 2020, che ha precisato che "qualora il Comune, la cui spesa di personale rispetti in limiti previsti dai predetti commi 557 quater e 562, proceda, sulla base della disciplina introdotta dall'art. 33 del D.L. n.

34/2019, all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 L. n. 296/2006";

- le pronunce della Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Controllo per il Piemonte n. 106 del 10 agosto 2021, e Sezione Regionale per il Controllo per il Veneto n. 15 del 22 gennaio 2021, che hanno rimarcato la necessità di verificare previamente, rispetto alle nuove assunzioni, la effettiva sostenibilità finanziaria della spesa, ossia la sostenibilità effettiva ed attuale del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, richiamando anche precedenti pronunce;

- la pronuncia della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 112/2020, la quale ha evidenziato : "A far data dal 20 aprile 2020, i nuovi spazi assunzionali riconosciuti ai comuni sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia definiti nella disciplina normativa di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.", precisando, in motivazione che la copertura al 100% delle cessazioni di personale, verificatesi nell'anno in corso, sarà possibile solo se ed in quanto siano rispettati i valori soglia dettati dalla nuova normativa;

**Considerato** inoltre che:

- nel calcolo delle capacità assunzionali gli enti virtuosi utilizzano gli incrementi percentuali di spesa del personale oppure i resti assunzionali (parere MEF 12454/2021);

- le spese per gli incentivi tecnici non rilevano sulla spesa di personale ai fini del calcolo dei limiti assunzionali (Corte dei Conti SRC Lombardia, 73/2021);

- le spese di personale totalmente finanziate da terzi non rilevano ai fini dei limiti assunzionali (Corte dei Conti SRC Abruzzo n. 63/2021); le assunzioni finanziate non rilevano ai fini del calcolo dei limiti di spesa del personale (Corte dei Conti SRC Puglia n. 6/2021);

**Visto** il nuovo Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, periodo 2019-2021, stipulato il 16 novembre 2022;

**Viste** con delibera di Giunta n. 100 del 13.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il programma triennale di fabbisogno del personale, per gli anni 2024 /2025 / 2026, modificato con delibera di Giunta n. 35 del 29.08.2024, comprensiva della dotazione organica dell'ente;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 7 del 6 giugno 2024, avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario dell'anno 2023, acquisita regolarmente dalla BDAP; ;

**Vista** la deliberazione 9 del 03.03.2025, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, acquisita regolarmente alla BDAP in data 10.03.2025;

**Viste** le delibere di Giunta comunale n. 4 del 25 gennaio 2024 - avente ad oggetto l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2024 - e n. 36 del 29 agosto 2024 - avente ad oggetto la sua modifica;

**Viste inoltre:**

-la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 17 febbraio 2022, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e selettive;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 12 dicembre 2022, con la quale dal 1° gennaio 2023 i Servizi Affari Generali e Finanziario sono stati unificati nel nuovo Servizio Affari Generali e

Finanziario; ciò comporterà, conseguentemente, l'unificazione dei due precedenti posti a tempo parziale (ciascuno di 18 ore) ed indeterminato previsti per i due Servizi in un unico posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato;

-la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 30 gennaio 2025, che ha approvato il Piano della performance 2025;

-la determina del Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziario n. 137 del 25 giugno 2024 con la quale è stato disposto il collocamento a riposo del funzionario tecnico M.R., dipendente a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza dal 1° luglio 2024;

**-Dato atto** che l'unità assunta ex art. 110 comma 1 Tuel per la gestione del Servizio Ambiente e Territorio è cessata dal servizio in data 30 novembre 2024;

**-Dato atto** che una nuova unità è stata assunta a tempo parziale ed indeterminato, con profilo di funzionario tecnico, a decorrere dall'1 dicembre 2024, ed è stata assegnata al Servizio Tecnico;

**Rilevato** che il Comune è attualmente beneficiario dei seguenti contributi e finanziamenti:

a) finanziamenti con risorse derivanti dal PNRR:

2023	E11C22001090006	TECNICO	PNRR M1 C1 ASSE 1 INV. 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA	€ 47.427
2023	E11F2200405006	TECNICO	PNRR M1 C1 ASSE 1 INV 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	€ 79.922
2023	E11F22004770006	TECNICO	M1C1 - Investimento 1.4.3 CUP:E11F22004770006):Adozione Pago Pa App lo	€ 12.747
2023	E12E22000830006	TECNICO	PNRR M.2 C.4 INV.2.2 INVESTIMENTO 2.2 "Efficientamento energetico illuminazione pubblica Via Farensè – Via Cancellò"	€ 50.000,00
2023	E11F23001380001	ELETTORAL E	INTERVENTO A.1.1.RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 I. 1.4.CONT.PNC PER INTEGRAZIONE LISTE ELETTORALI IN ANPR	1.683,60

2024	E11F22003580006	TECNICO	PNRR M1 C1 ASSE 1 INV 1.4.3 CUP E11F22003580006 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	€ 23.147,00
2024	E51F22009430006	TECNICO	M1C1 - Investimento 1.3.1 (CUP:E51F22009430006):Piattaforma nazionale digitale dei dati	€ 10.172
2024	E11F22004780006	TECNICO	M1C1 - Investimento 1.4.4 - (CUP:E11F22004780006):Adozione identità digitale	€ 14.000

b) finanziamenti derivanti da altre risorse dell'UE, statali o regionali:

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014/2020 del Lazio. Reg.UE 1305/2013. Bando pubblico adottato con determinazione n.G09156 del 30/06/2017 e ss.mm.ii. - Determinazione n. G13627 del 06/10/2017 - Misura 04 - Sottomisura 4.3 "Sostegno e investimenti dell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura" - Tipologia di operazione 4.3.1 "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" - intervento 4.3.1.1 " Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strada vicinale extra aziendali € 332.867,08 (in fase di rendicontazione);

- Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Personale, Enti Locali e Sicurezza del 14/01/2025 n. G00289 pubblicata sul B.U.R.L. n. 5 del 16/01/2025, €. 400.000,00;
- Strada comunale Toffia - Farfa, messa in sicurezza movimenti franosi, delibera di Giunta regionale n. 1156 del 7 dicembre 2022, €. 128.000,00;

**Visto** il DUPS approvato con delibera consiliare n. 8 del 03.03.2025, cnel quale è inserito piano triennale delle opere pubbliche;

**Rilevato** che il Comune entro l'anno corrente deve attuare una serie di misure tecnologiche innovative sul piano della digitalizzazione e della informatizzazione dell'attività amministrativa, legate al PNRR digitale ed in particolare:

- Passaggio in Cloud (determina RST n. 278 del 18.11.2024 relativa al PNRR, misura 1.2. Abilitazione al Cloud per le PA locali);
- Aggiornamento di tutti i software utilizzati già dagli uffici, versione successiva in cloud (upgrade);
- Migrazione verso una piattaforma unica in grado di integrare tutti gli applicativi in uso agli uffici con predilezione di un sistema, che possa consentire la graduale erogazione ai cittadini di servizi online accessibili sul sito;
- Digitalizzazione degli atti amministrativi;
- Digitalizzazione di tutti i servizi in favore dei cittadini (determina RST n. 190 del 26 luglio 2023 - PNRR - Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici");

**Dato atto** che tutte le misure di cui al punto precedente dovranno essere attuate entro al massimo settembre 2025;

**Rilevato altresì** che il Comune deve far fronte a molteplici esigenze anche in ambito di istruzione pubblica, accresciute da quelle legate al commissariamento per la gestione dei contributi in tema di servizi educativi primari ed in specie asili nido, in attuazione del decreto del Ministero dell'Interno 6 giugno 2024 e del successivo comunicato del 18.11.2024;

**Considerato** che l'attuale dotazione organica del Comune, a seguito delle cessazioni verificatesi nel 2024 e solo parzialmente reintegrate, si basa su due sole figure a tempo pieno ed indeterminato (un funzionario amministrativo-contabile ed un operatore esperto) e su una figura a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato; con tali risorse è oggettivamente impossibile o estremamente difficile far fronte alle esigenze amministrative e contabili derivanti dai finanziamenti suddetti, dall'istruzione pubblica e dal piano di informatizzazione dell'attività comunale; ricorrono quindi le comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, nelle more della nuova assunzione a tempo indeterminato che il Comune ha in programma per l'anno 2025;

**Ritenuto** altresì che, in linea con quanto disposto dall'art. 60 comma 4, lettere c) ed f), il Comune possa derogare ai limiti quantitativi del tempo determinato di cui all'art. 23 del D.lgs. 81/2015, allo specifico fine di far fronte alle nuove esigenze derivanti dalla introduzione di nuove tecnologie (informatizzazione digitalizzazione), che comportino cambiamenti organizzativi e che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; altresì allo scopo di assumere personale che afferisca direttamente a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;

**Ritenuto**, altresì, di riorganizzare nel corso dell'anno 2025 la struttura organizzativa del Comune mediante il possibile distacco del Servizio Finanziario da quello attuale degli Affari Generali e Finanziario, onde pervenire alla concentrazione di un'unità a 36 ore nel solo Servizio Affari Generali ed all'assunzione di altra unità da destinare esclusivamente al Servizio Finanziario;

**Vista** la scheda predisposta dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziario (allegato D) da cui emergono i dati contabili relativi agli spazi assunzionali dell'ente e precisamente:

- a) il rapporto tra le entrate correnti e la spesa di personale, determinato ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 17 marzo 2020, è pari al 26,91 conseguentemente il Comune di Toffia, collocandosi nella fascia al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4, fissato dall'art. 4 nel 28,6%, potrà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1, incrementare per l'anno 2025 la spesa del personale entro il limite di cui alla tabella 1 e purché permanga il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, asseverato dall'organo di revisione;
- b) il limite di spesa per l'assunzione di personale a tempo indeterminato è pari ad €. 247.284,22 ;
- c) il limite di spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato è pari ad €10.800,00;
- d) la spesa del personale per l'anno 2023 (ultimo rendiconto approvato) è pari ad € 191.217,5;

**Dato atto**, in particolare, che il fabbisogno di personale del Comune di Toffia può così riassumersi:

- 1) Servizio Affari Generali e Finanziario:
  - 1 posto a tempo indeterminato e pieno, ricoperto con un'unità di personale già di categoria D1 (oggi funzionario amministrativo-contabile - elevate qualificazioni) a 36 ore settimanali;
  - 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, coperto con un'unità di personale, istruttore esperto (già categoria B) a 36 ore settimanali;
  - **1 posto, a tempo parziale (18 ore settimanali) di funzionario contabile o amministrativo-contabile, da effettuare dal 1° novembre 2025 in poi con assunzione a tempo indeterminato;**
- 2) Servizio Ambiente e Territorio
  - 1 posto, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) - attualmente coperto da un'unità di personale, funzionario tecnico (già categoria D1), assunto in data 1 dicembre 2024;

**Ritenuto**, per far fronte alle esigenze suindicate (gestione degli interventi finanziati dal PNRR o da altre risorse europee, statali, regionali, gestione del servizio di istruzione pubblica, adeguamento del Comune alle previsioni di digitalizzazione degli uffici e dell'attività con introduzione di nuove misure tecnologiche incidenti sulla struttura organizzativa), di assumere a tempo determinato le seguenti unità:

- **un'unità, appartenente all'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, profilo professionale di funzionario contabile, da assumere esclusivamente nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato della medesima unità, quindi per un periodo ricompreso, salvo proroghe, tra il 14 marzo 2025 ed il 31 ottobre 2025 con scavalco di eccedenza (art. 1 comma 557 della legge 311/2004) per 6 ore settimanali; detto rapporto sarà integrato ed ampliato con 12 ore aggiuntive ricorrendo ai moduli organizzatori dello scavalco condiviso (art. 23 CCNL 2019-2021), per un rapporto lavorativo di complessive 18 ore settimanali;**
- **un'unità appartenente all'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, profilo di funzionario contabile, da assumere in regime di scavalco di eccedenza ex art. 1 comma 557 della legge 311/2024, dal 01 aprile al 31 luglio 2025, per n. 6 ore settimanali, per fornire assistenza alla unità assumenda di cui sopra;**

**Viste** l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario (Allegato B), allegata alla presente deliberazione, riportante la determinazione del limite per le assunzioni a tempo determinato riferito all'anno 2009, e l'attestazione sulle capacità e sui margini assunzionali, calcolate sulla base dell'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 (all.A), fermo restando quanto stabilito dal nuovo impianto normativo sulle capacità assunzionali di cui al D.M. 17 marzo 2020;

**Verificato** inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (All. C);

**Dato atto** che il valore medio triennale 2011-2013 delle spesa di personale, da rispettare anche per le assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1 comma 557 *quater* della legge n. 296/2006, è pari ad € 255.929,34, fatto salvo quanto previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;

**Dato atto** che le somme previste nella presente programmazione del fabbisogno sono già inserite nel Bilancio di previsione 2025/27 e pertanto permangono gli equilibri di bilancio;

**Visti** i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**Dato atto** che la presente proposta è stata trasmessa, per informazione previa, alle OO.SS.;

**Visti:**

- il parere favorevole del Revisore dei Conti n. 4 del 12.03.2025, prot. 617 DEL 12.03.2025 ;
- L'asseverazione rilasciata sull' equilibrio pluriennale di Bilancio 2025/2027 n. 5 del 12.03.2025;

**CON** voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

- 1) Di confermare che non risultano eccedenze di personale per l'anno 2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001;
- 2) Di approvare gli allegati A,B,C,D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente programma;
- 3) Di procedere alla seguente assunzione a tempo indeterminato:

ANNO 2025:

- n. 1 posto, a tempo parziale (18 ore settimanali) di funzionario contabile o amministrativo-contabile, da effettuare dal 1 novembre 2025 in poi;

ANNI 2026 e 2027: nessuna assunzione;

- 4) Di procedere nell'anno 2025 alle seguenti assunzioni a tempo determinato:
  - **un'unità, appartenente all'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, profilo professionale di funzionario contabile, da assumere esclusivamente nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato della medesima unità, quindi per un periodo ricompreso, salvo proroghe, tra il 14 marzo 2025 ed il 31 ottobre 2025 con scavalco di eccedenza (art. 1 comma 557 della legge 311/2004) per 6 ore settimanali; detto rapporto sarà integrato ed ampliato con 12 ore aggiuntive ricorrendo ai moduli organizzatori dello scavalco condiviso (art. 23 CCNL 2019-2021), per un rapporto lavorativo di complessive 18 ore settimanali;**
  - **un'unità appartenente all'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, profilo di funzionario contabile, da assumere in regime di scavalco di eccedenza ex art. 1 comma 557 della legge 311/2024, dal 01 aprile al 31 luglio 2025, per n. 6 ore settimanali, per fornire assistenza alla unità assumenda di cui sopra;**
- 5) Di dare atto che l'Ente rispetta il valore soglia di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33 comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020, come risulta dall'allegato D alla presente deliberazione;

- 6) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 7) Di trasmettere, a cura del Servizio Finanziario, il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 8) di trasmettere altresì il Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- 9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

LA SOTTOSCRITTA NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  
DELLA DELIBERA, AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/08/2000 N.267,  
così come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in L.  
n. 213/2012.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E FINANZIARIO  
*F.to Dott.ssa Elisa Petrizza*

Deliberazione di G.C. N 24 del 13.03.2025

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
( F.to Dr. Danilo.Pezzotti)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to Dr. Adolf Cantafio)

---

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 134 dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Toffia, li 13.03.2025

IL MESSO COMUNALE  
(F.to Rita Di Bartolomei)

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Toffia, li 13.03.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to Dr. Adolf Cantafio)

---

#### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'avvenuta adozione di questa deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna.

Toffia, li 13.03.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dr. Adolf Cantafio)

---

#### ESECUTIVITA'

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267:

ai sensi del 3° comma, in data \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno di pubblicazione;

ai sensi del 4° comma, in data 13.03.2025 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Toffia, li 13.03.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dr. Adolf Cantafio)